

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico
SEDE

**Organismo pagatore della Regione
Veneto - AVEPA**

Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

**Organismo pagatore della Regione
Emilia-Romagna AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

**Organismo pagatore della Regione
Lombardia - OPLO**

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

**Organismo pagatore della Regione
Toscana ARTEA**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23
10123 Torino

**Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano OPPAB**

Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano

**Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG**

via G.B. Trener, 3
38100 Trento

**Organismo pagatore della Regione
Calabria ARCEA**

Cittadella regionale, 1° piano
Loc. Germaneto
81100 CATANZARO

Organismo pagatore della Regione

Sardegna ARGEA

Via Caprera, 8
09123 Cagliari

Coordinamento CAA

Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

CAA Confagricoltura

C.sa Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

CAA CIA

L.go Tevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

CAA Caf Agri

Via Nizza, 154
00198 ROMA

CAA degli Agricoltori

Via Piave 66
00187 Roma

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

e P.C.

**MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari**

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

**MASAF - Dipartimento delle Politiche
Europee e internazionali e dello sviluppo
rurale**

Via XX Settembre, 20
00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Veneto**

*Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport*

Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)
e-mail:

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Regioni e PP.AA.

Loro sedi

SIN SpA

Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Agriconsulting S.p.A

Mandataria RTI Lotto 2 Gara SIAN
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Leonardo SpA

Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

EY Advisory SpA

Mandataria RTI Lotto 4 Gara SIAN
Via Aurora 43
00187 ROMA

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

INDICE

QUADRO NORMATIVO	5
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	7
ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....	8
AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI.....	8
ESENZIONI DAL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI.....	9
REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI	9
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO	10
FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO.....	11
1. REGISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO	12
2. UTILIZZO DI UN'AUTORIZZAZIONE (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO).....	12
3. MODIFICA DELL'UBICAZIONE DELLA SUPERFICIE PER CUI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE	13
4. MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO	13
5. SUBENTRO DI UN'AUTORIZZAZIONE TRA 2 O PIÙ TITOLARI	14
6. MODIFICA DELLA SCADENZA DI UN'AUTORIZZAZIONE	14
PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI	14
A. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI (ANNUALE).....	15
<i>Criteri di ammissibilità</i>	<i>15</i>
<i>Criteri di priorità</i>	<i>16</i>
<i>Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti</i>	<i>17</i>
<i>Modalità per la formazione della graduatoria di assegnazione.....</i>	<i>19</i>
<i>Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti.....</i>	<i>20</i>
B. CONVERSIONE DI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI.....	20
C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPO	21
<i>Registro delle Superfici Estirpate.....</i>	<i>22</i>
<i>Procedura semplificata per il reimpianto su medesima superficie estirpata</i>	<i>23</i>
<i>Procedura standard per il reimpianto su qualunque superficie ammissibile</i>	<i>23</i>
<i>Autorizzazioni per reimpianti a seguito di allineamento dello Schedario Viticolo</i>	<i>24</i>
D. REIMPIANTI ANTICIPATI.....	24
COMUNICAZIONI.....	25
SANZIONI.....	26
DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO	27

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020** che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020** recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato;
- **Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017** che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72.
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- **Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, lo schedario viticolo.
- **Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Il parere della Commissione europea Ares (2017)5680223** del 21 novembre 2017 che chiarisce che l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto è rescisso dopo l'estirpazione;
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 maggio 2020, n. 5779** Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post;
- **Decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022 n. 649010** Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 febbraio 2022, n. 93849** Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.

- **Nota interpretativa della Commissione Europea n. 2015-03** – Settore: vino – Schema/misura: Schema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli – non trasferibilità - Soggetto: Non trasferibilità – eccezioni.
- **Nota prot. n. 10165.U del 3 ottobre 2019 del Ministero della Giustizia** - Interpretazione in merito alla disposizione sanzionatoria di cui all'art. 69, comma 3 della Legge n. 238/2016.
- **Nota interpretativa della Commissione Europea Ares (2019)7873442 del 20 dicembre 2019** - Deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità professionale di lunga durata del titolare.
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5852 del 25 ottobre 2016** - Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.
- **Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- **Nota interpretativa della Commissione Europea Ares (2022)5764691 – 16/08/2022** sulla impossibilità di prorogare la durata delle autorizzazioni in caso di forza maggiore.

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato da regolamento (UE) 2021/2117.

La presente sostituisce integralmente la precedente **Circolare Agea Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021**.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome
- **Autorità competenti:** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome
- **Agea:** Agea coordinamento
- **Registro:** Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2018/273 e ss. mm. e ii.

- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2018/274 e ss. mm. e ii.
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento CE del Consiglio n. 1308/2013 e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/274 ss.mm.ii., parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)
- **Schedario viticolo grafico:** strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).
- **Superficie vitata:** ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività, identificata attraverso il CUAA.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

Fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del **DM n. 649010 del 19 dicembre 2022**.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

Le autorizzazioni all'impianto hanno durata triennale, che decorre dalla data di rilascio, fatta eccezione per quanto riguarda le autorizzazioni di impianti effettuati sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, che hanno durata di sei anni e, in caso di impianti effettuati a valere della procedura semplificata, che prevede la durata triennale dell'autorizzazione a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, come di seguito illustrato.

Esenzioni dal sistema delle Autorizzazioni per gli impianti viticoli

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 (impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, a superfici per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche).

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Ai sensi dell'art. 4 del DM n. 649010 del 19/12/2022, il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure di richiesta da parte dei produttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle Regioni/PP.AA.

Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel Registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate.

Il Registro è costituito in ambito SIAN e potrà essere consultato e aggiornato anche nell'ambito dei sistemi informativi gestiti dalle Regioni/P.A. e/o dai rispettivi Organismi Pagatori Regionali, tramite opportuni servizi di interscambio dati, la cui documentazione tecnica è resa disponibile tramite portale SIAN.

Le Regioni/PP.AA. che gestiscono il registro nell'ambito del SIAN utilizzano le applicazioni e le procedure operative condivise tramite documentazione tecnica.

Informazioni contenute nel registro

Il Registro conterrà al minimo le seguenti informazioni:

- a) Identificativo unico dell'autorizzazione nel Registro nazionale: per favorire l'interscambio dei dati tra i sistemi informativi regionali e nazionali, ed evitare la duplicazione delle chiavi, questo identificativo sarà costruito secondo il seguente schema:

XXXNNNNNNNNNN

Dove XXX: prefisso di 3 caratteri che identificano il sistema informativo che ha generato la chiave (es. 001 Piemonte, 002 Lombardia, 005 Veneto, 008 Emilia-Romagna, 009 Toscana, 021 P.A. Bolzano, 022 Trento, 100 per tutte le regioni che usano il sistema AGEA).

NNNNNNNNNN: progressivo numerico.

- b) CUAA del soggetto a cui è assegnata l'autorizzazione.
- c) Tipo di autorizzazione, che può assumere i seguenti valori
- 1 - Nuovo impianto
 - 2 - Conversione di ex-diritti
 - 3 - Reimpianto:
 - 3.a reimpianto da estirpo
 - 3.b reimpianto anticipato
- d) Regione di riferimento (Codice ISTAT della Regione/P.A. che ha in carico la gestione operativa dell'autorizzazione).
- e) Superficie autorizzata (espressa in mq)
- f) Superficie impiantata (espressa in mq)
- g) Superficie trasferita in un'altra regione o con subentro (espressa in mq)
- h) Superficie residua (espressa in mq)
- i) Superficie annullata o rinunciata (espressa in mq)
- j) Motivazione annullamento
- k) Data di rilascio dell'autorizzazione
- l) Data di scadenza dell'autorizzazione;
- m) Riferimenti all'identificativo dell'autorizzazione di origine (nel caso di un subentro di titolare, ove previsto, o spostamento tra regioni).

- n) Riferimenti all'identificativo del ex-diritto convertito, nel caso di tipo autorizzazione di tipo c) 2
- o) Riferimenti all'identificativo nel registro delle superfici estirpate, nel caso di autorizzazione di tipo c) 3.a o c) 3.b; è richiesto solo per le Regioni/PP.AA. che operano direttamente tramite SIAN
- p) Data inizio validità; è data dell'ultima modifica intervenuta sull'autorizzazione (coincide con la data di rilascio se non ci sono state modifiche).
- q) Data fine validità; questo campo, e il precedente, determinano l'intervallo temporale di validità dell'autorizzazione a partire dall'ultima modifica intervenuta su di essa (o dalla data di rilascio se non ci sono state modifiche).
- r) Motivazione variazione autorizzazione; rappresenta le motivazioni che hanno determinato la modifica dell'autorizzazione; può assumere i seguenti valori: subentro, modifica regione di riferimento, utilizzo, modifica data scadenza a seguito di modifica dell'articolo 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rinuncia.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione/P.A. di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con:

- quella dell'estirpo,
- oppure quella dell'ex-diritto oggetto di richiesta di conversione **entro il 31 dicembre 2022;**
- oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti.

Successivamente, nei casi consentiti dalla norma, il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la "Regione/P.A. di riferimento", indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto.

Il dato della "Regione/P.A. di riferimento", associato alle autorizzazioni, farà fede nella produzione delle statistiche relative al Registro delle Autorizzazioni.

I sistemi informativi e le applicazioni che intervengono sul registro devono garantire la storicizzazione degli aggiornamenti sui dati delle autorizzazioni. In caso di subentro o di spostamento in altre Regioni/PP.AA., sarà impostata la data di fine validità sull'autorizzazione di origine, e verrà generata una (o più) nuova autorizzazione, collegata a quella di origine, con un nuovo identificativo unico.

Funzioni e procedure disponibili per l'aggiornamento del registro

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediante apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1. Registrazione di un'autorizzazione all'impianto.
2. Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto).
3. Modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione, nei casi consentiti.
4. Modifica della Regione/P.A. di riferimento, nei casi consentiti.
5. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari.
6. Modifica della scadenza di un'autorizzazione (Sulla base della nota dei servizi della Commissione UE REF. Ares (2022)5764691 – 16/08/2022, la modifica della durata di un'autorizzazione non può avvenire per causa di forza maggiore ma a seguito dell'emanazione di un regolamento di modifica dell'art. 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'articolo 62 comma 2 è stato recentemente modificato dall'art. 1 paragrafo 10 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2117 limitatamente ai reimpianti che avvengono sulle stesse superfici estirpate).

Per le Regioni/PA che operano su sistemi informativi diversi dal SIAN, l'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni deve essere garantito tramite i collegamenti telematici messi a disposizione dal SIAN stesso.

1. REGISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

Il Registro si alimenta con l'inserimento di autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi dettagliati successivamente.

2. UTILIZZO DI UN'AUTORIZZAZIONE (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO)

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore comunica alla Regione/P.A. competente l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione utilizzata. Nel caso di uso parziale, la "data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione" rimane invariata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi della parcella interessata dall'impianto
- la superficie espressa in mq. dell'impianto
- la data di impianto
- le informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, idoneità ecc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo, secondo le procedure previste dalle competenti Regioni/PP.AA.

3. MODIFICA DELL'UBICAZIONE DELLA SUPERFICIE PER CUI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE

Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, compresi gli eventuali criteri di priorità.

In caso di autorizzazioni all'impianto sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, aventi durata pari a 6 anni, **non** è consentita la modifica della superficie a decorrere dal terzo anno di validità dell'autorizzazione.

4. MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO

Il titolare dell'autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è mai permessa.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per estirpazione deve essere inoltrata alla regione dove si vuol effettuare l'impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuol effettuare l'impianto, sia da parte della regione di origine.

Se la regione dove si intende utilizzare l'autorizzazione determina che nulla osta all'impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell'autorizzazione, la quale dovrà verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della regione di riferimento.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si

applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

5. SUBENTRO DI UN'AUTORIZZAZIONE TRA 2 O PIÙ TITOLARI

L'obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento UE n.1308/2013). Sono previste le seguenti eccezioni nei casi laddove sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

Nei casi di **fusione o scissione** nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della Circolare Ministeriale n.5852 del 25 ottobre 2016.

6. MODIFICA DELLA SCADENZA DI UN'AUTORIZZAZIONE

Sulla base della nota dei Servizi della Commissione UE REF. Ares(2022)5764691 – 16/08/2022, la modifica della durata di una autorizzazione non può avvenire per causa di forza maggiore ma solo in forza di un regolamento di modifica dell'art. 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 62 comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come novellato dall'art. 1 paragrafo 10 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2117, consente di derogare alla durata triennale delle autorizzazioni limitatamente a quelle relative ai reimpianti che avvengono sulle stesse superfici estirpate.

Procedimenti per concessione di autorizzazioni per gli impianti

La concessione, registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei 4 procedimenti amministrativi seguenti:

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);

- B. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni, se la richiesta di conversione è avvenuta **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**;
- C. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;
- D. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il **30 novembre** di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva (da qui in avanti "**superficie nazionale autorizzabile**").

La **superficie nazionale autorizzabile** da destinare a nuovi impianti è definita dall'articolo 6, comma 1 del DM n. 649010/2022 e, per l'annualità 2023, è costituita dalla somma di:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio 2022 (anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione);
- Altre superfici assegnate nella campagna 2022 e rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.*

Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione).

Criteri di ammissibilità

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici etc.), non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. L'eventuale rimozione del vincolo ai fini dell'impianto viticolo deve essere rilasciata dalle autorità competenti prima della richiesta di autorizzazione, pena la nullità della domanda.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il predetto criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, sono previste le seguenti prescrizioni:

- 1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la **Regione** nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, **non sono più trasferibili** da una regione ad un'altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.
- 2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di **5 anni**, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Criteri di priorità

Le Regioni/PP.AA. possono applicare, per l'intera superficie di cui all'articolo 8 comma 1 del DM n. 649010/2022, i seguenti criteri di priorità:

- A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - 1) il richiedente è un'organizzazione **senza scopo di lucro** che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
 - 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045.

B) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono caratterizzate da uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato:

1) superfici soggette a **siccità** con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con **scarsa profondità radicale**, inferiore a 30 cm;

3) superfici con **problemi di tessitura e pietrosità del suolo**, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) superfici in **forte pendenza**, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in **zone di montagna**, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in **piccole isole** con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

C) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già **viticoltori** al momento di presentare la richiesta ed **essi stessi hanno applicato le norme relative alla produzione biologica** di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio **all'intera superficie vitata** annualmente condotta delle loro aziende **per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta**.

D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le Regioni/PP.AA. possono definire un intervallo inferiore.

Per la campagna 2023 le Regioni/PP.AA. applicano i criteri di priorità secondo le specifiche riportate all'allegato 1.

L'istruttoria della verifica dei requisiti per accedere alla graduatoria delle superfici da autorizzare per i criteri di priorità deve essere completata dalle Regioni/PP.AA. e gli esiti devono essere trasmessi ad Agea Coordinamento **entro il 30 maggio di ogni anno**, pena la mancata applicazione dei criteri.

Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti

Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è stabilito **dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno**, ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell'ambito del SIAN di almeno un mese. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.

È applicato un limite massimo nazionale di superficie richiedibile per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo inferiore secondo le specifiche riportate nella tabella all'allegato 1 alla presente circolare.

Per coloro che **intendano** richiedere superficie avvalendosi dei criteri di priorità, la domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

- per il criterio **A)** (*organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo*); dovrà essere allegata copia dell'atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) alla Organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati - per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo- per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- per il criterio **B)** (*superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali*) la domanda dovrà specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti;
- per il criterio **C)** (*i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica **all'intera superficie vitata** annualmente condotta delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta*); dovrà essere allegato il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell'allegato 2, pena il mancato riconoscimento del requisito. Il criterio sarà riconosciuto pertanto laddove il viticoltore, al momento di presentare la richiesta, dimostri che nei 5 anni antecedenti ha sottoposto a biologico tutta la superficie vitata annualmente condotta, indipendentemente dal fatto che nel quinquennio tale superficie vitata biologica sia aumentata, diminuita o rimasta costante. Qualora l'Operatore, nell'arco temporale del periodo di osservazione, abbia cambiato Organismo di Certificazione, al fine di rispettare la continuità nella certificazione, è possibile presentare attestazioni di diversi Organismi di Certificazione per i relativi periodi di assoggettamento. I viticoltori richiedenti che nei 5 anni prima della presentazione della richiesta siano subentrati ad altre aziende, potranno dimostrare il possesso del criterio di priorità allegando l'attestazione dell'organismo di certificazione sia dell'azienda cessata che di quella dell'attuale richiedente laddove vi sia piena continuità aziendale tra le due aziende e quindi la superficie biologica vitata sia passata integralmente tra le due imprese. **In alternativa** al documento dell'Organismo di Controllo, previsto nell'allegato 2 della presente Circolare, la domanda potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che riporti che il dichiarante "ha effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio all'intera superficie vitata annualmente condotta della propria azienda per almeno cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazioni di nuovo impianto, senza sospensioni della certificazione." Tale dichiarazione sostitutiva sarà verificata dalle Regioni avvalendosi del **Sistema Informativo Biologico SIB**, di cui al Decreto del

Ministro del 1° febbraio 2012 n. 2049, o dei propri sistemi autonomi informativi e della Banca Dati Nazionale Vigilanza, di cui al Decreto n.271 del 12 marzo 2015.

- per il criterio **D**) : Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d) del regolamento delegato (UE) 2022/2566, è considerato soddisfatto se la superficie delle particelle viticole dell'azienda del richiedente, al momento della richiesta, è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore in base a criteri oggettivi. In ogni caso la superficie aziendale complessiva del richiedente non può superare 50 ha e il richiedente deve disporre per la superficie viticola aziendale un titolo di conduzione valido da almeno 5 anni.

Modalità per la formazione della graduatoria di assegnazione

1. Le domande ammissibili sono accettate nella loro totalità, qualora esse riguardino una **superficie nazionale richiesta** inferiore o uguale alla **superficie nazionale autorizzabile** messa a disposizione annualmente dal Ministero, definita dall'articolo 6, comma 1 del DM 649010/2022.

2. Nel caso in cui la totalità delle domande ammissibili riguardino, invece, una **superficie nazionale richiesta** superiore alla **superficie nazionale autorizzabile**, è comunque garantita alle singole Regioni una **superficie regionale autorizzabile** pari alla relativa percentuale di incremento di cui all'articolo 6, comma 1 del DM n. 649010/2022, calcolata a livello regionale. Tale **superficie regionale autorizzabile** è eventualmente aumentata per garantire a ciascuna Regione almeno 10 ettari, utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito delle rinunce di cui al comma 2, dell'articolo 10, del DM 649010/2022.

3. Qualora in una determinata Regione si registrino domande ammissibili per una **superficie regionale richiesta** inferiore rispetto alla **superficie regionale autorizzabile**, la superficie in esubero è redistribuita tra le Regioni che presentano una **superficie regionale richiesta** superiore alla **superficie regionale autorizzabile**, aumentandola in modo proporzionale alle relative quote regionali della superficie messa a disposizione dal Ministero.

4. Nei casi in cui la **superficie regionale richiesta** supera la **superficie regionale autorizzabile**, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti sino ad una **superficie minima garantita** compresa tra 0,1 e 0,5 ettari. Tale limite viene comunicato al ministero con le modalità e secondo i termini previsti al comma 3 dell'articolo 8 del DM n. 649010/2022, e sarà di conseguenza ridotto se la **superficie regionale autorizzabile** non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

5. La **superficie regionale autorizzabile**, al netto della **superficie minima garantita** già assegnata, è prioritariamente riservata a tutte le richieste con criteri di priorità validi, ove previsti dalla Regione, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1 del DM n. 649010/2022. Se la superficie disponibile è sufficiente per la totalità delle **superfici richieste con priorità**, queste saranno accolte totalmente. In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto (al 100%, oppure parzialmente, con una ripartizione

proporzionale alle **superfici richieste con priorità** non soddisfatte), e solo successivamente quelle con punteggio inferiore, a scalare, sino all'esaurimento della superficie disponibile.

6. A seguito delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, le eventuali superfici ancora disponibili per ciascuna Regione/P.A. sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora soddisfatte.

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni/PP.AA. competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN, l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando 'la regione di riferimento'.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° agosto tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni, e saranno rese visibili al produttore nell'area dedicata del proprio fascicolo aziendale del portale SIAN.

Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni.

Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN.

Le superfici oggetto di rinuncia sono utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volontà del richiedente e comunque mai per rettificare istanze del produttore. Le superfici rimanenti vengono utilizzate per la determinazione della superficie disponibile dell'annualità successiva.

Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

B. CONVERSIONE DI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI

Il titolare di diritto di reimpianto deve aver presentato alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, **non oltre il 31/12/2022**, e comunque non oltre la data di scadenza del diritto.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2025 (DM n. 249006/2021, articolo 4 comma 3).

Le casistiche connesse alla gestione del transitorio, per le attività che risultano ancora in corso, sono discusse nel paragrafo dedicato.

Le Regioni/PP.AA. rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non oggetto di conversione in autorizzazione a tale data, resta a disposizione del Ministero e può formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 64 del regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025. Il Ministero assegna tali nuove autorizzazioni, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti, a partire dall'anno 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPO

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione/P.A. competente.

La Regione/P.A. competente per la concessione di autorizzazione per reimpianto è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

I produttori devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto **entro la fine della seconda campagna viticola** successiva all'estirpazione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le Regioni/PP.AA. rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

In deroga a quanto sopra, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dall'entrata in vigore del regolamento 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo. Qualora il richiedente effettui il reimpianto, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata dopo i primi 3 anni di validità, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato

L'autorizzazione per estirpazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal DM del 28 febbraio 2022, n. 93849. È possibile fare richiesta di autorizzazione per una superficie inferiore a quella estirpata,

riservandosi di chiedere, entro il termine indicato nel presente paragrafo, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate, di cui al paragrafo successivo.

Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, il **Registro delle Superfici Estirpate**.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Ai fini dell'iscrizione in tale Registro, le superfici estirpate devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo schedario senza anomalie.

Le regioni effettuano l'istruttoria e i controlli necessari e aggiornano il Registro delle Superfici Estirpate.

La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal conduttore, al più tardi, **entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione**.

La Regione/P.A. competente per la registrazione di un estirpo è la Regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

Il registro delle superfici estirpate contiene al minimo le seguenti informazioni:

- a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;
- b) Regione di Riferimento;
- c) Superficie estirpata (espressa in mq);
- d) Superficie già convertita in autorizzazioni;
- e) Superficie residua;
- f) Data di estirpo;
- g) Riferimenti della parcella della superficie estirpata;

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nell'omologo Registro. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del Registro delle superfici estirpate saranno condivise con le Regioni/PP.AA. interessate tramite documentazione tecnica.

Le Regioni/PP.AA. che non operano direttamente sul SIAN, dovranno comunicare, tramite opportuni servizi informatici resi disponibili sul SIAN, la lista delle superfici estirpate non ancora trasformate in autorizzazione. Ciò al fine di permettere ad AGEA di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione.

Il Registro delle Superficie Estirpate è consultabile mediante apposite funzioni e/o procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN.

Procedura semplificata per il reimpianto su medesima superficie estirpata

Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata.

In tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione/P.A., da autorizzazione.

Esempio: se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2022, il viticoltore, entro il 31 luglio 2023, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione all'impianto con scadenza 30 settembre 2025.

Procedura standard per il reimpianto su qualunque superficie ammissibile

Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto nei tre anni successivi all'autorizzazione, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della **procedura standard**: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, o nel sistema informativo proprio delle altre regioni, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione, pena la non concessione dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dopo l'entrata in vigore del regolamento UE 2021/2117, nel caso in cui riguardino la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, potranno essere utilizzate al massimo entro 6 anni dalla data di concessione.

Le Regioni/PP.AA. stabiliscono le procedure per l'utilizzo di dette autorizzazioni entro i 6 anni dalla concessione.

Le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, nel caso in cui riguardino una superficie vitata diversa da quella in cui è stata effettuata l'estirpazione, potranno essere utilizzate al massimo entro 3 anni dalla data di concessione.

Qualora il richiedente effettui il reimpianto oltre 3 anni dalla data di concessione dell'autorizzazione, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.

Esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2022 (oppure a marzo 2023), il viticoltore comunica l'estirpo entro il 31 luglio 2023 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2025. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 luglio 2028) su superficie diversa da quella estirpata, oppure 6 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2031) sulla stessa superficie estirpata.

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

Autorizzazioni per reimpianti a seguito di allineamento dello Schedario Viticolo

Le autorizzazioni per reimpianti saranno concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, previste a decorrere dalla campagna 2023-2024 (comma 1 art. 4 DM n. 93849 del 28/2/2022), sulla base delle modalità da definirsi con apposito provvedimento.

D. REIMPIANTI ANTICIPATI

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare una domanda alla Regione/P.A. territorialmente competente; la domanda deve essere corredata, (come da specifiche istruzioni regionali), una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo. La fidejussione deve coprire i costi per l'estirpo coatto, e ogni Regione/P.A. disciplina l'ammontare della polizza da sottoscrivere.

Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI SUPERFICI ESENTI DAL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI:

Gli impianti o reimpianti di superfici vitate esonerati dal sistema delle autorizzazioni sono destinati:

- destinate a scopi di sperimentazione,
- per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche
- per la coltura di piante madri per marze,
- a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori,
- a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

Per costituire una collezione di varietà, si ricorda che le stesse devono comunque essere iscritte nel registro, così come prescritto all'art. 1, paragrafo 2) lettera c) del Reg. delegato 2022/2566, ed è necessario che il richiedente, a supporto del progetto, sia in possesso di una relazione tecnica di un Istituto di ricerca, o di un Ente pubblico/Università.

Il richiedente presenta una comunicazione preventiva alla Regione/P.A. in cui indica la localizzazione le varietà previste e si impegna ad estirpare il vigneto realizzato qualora non fosse più interessato a proseguire la collezione e durante tutto il periodo in cui l'impianto è produttivo l'uva prodotta non potrà essere destinata a usi commerciali e nemmeno raccolta se non per fini sperimentali o di ricerca. La durata massima della collezione è individuata in 5 anni prorogabili. Le Regioni/PP.AA. entro 30 giorni esprimono il parere sulla richiesta presentata e dopo l'impianto della collezione il richiedente deve presentare una comunicazione di avvenuto impianto che sarà oggetto di controllo da parte della Regione/P.A. stessa e se l'esito sarà positivo la Regione/P.A. provvederà ad aggiornare lo schedario viticolo.

Comunicazioni

Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 33 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

- Entro il 15 febbraio di ogni anno:
 - a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;
 - b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;
 - c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'articolo 65 del Regolamento.
- Entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente dal Registro:
 - a) le domande ricevute (richieste di nuove autorizzazioni)
 - b) le domande respinte;
 - c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione le informazioni di cui all'articolo 33 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Le autorizzazioni saranno conteggiate nelle statistiche regionali, tenendo conto del valore della Regione/P.A. di riferimento.

Sanzioni

In ottemperanza all'articolo 69 (violazioni in materia di potenziale vitivinicolo) del testo unico del vino di cui alla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

In caso di non utilizzo dell'autorizzazione per una superficie inferiore all'ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare.

Il comma 4 stabilisce che qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Il comma 5 stabilisce che al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

In ottemperanza all'articolo 83 comma 1, **la competenza ad irrogare le sanzioni** di cui all'articolo 69 commi da 1 a 6 e comma 8 **è attribuita alle Regioni/PP.AA.**

Il riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dall'Autorità competente, comportano la non applicazione delle sanzioni previste.

Non vengono, altresì, applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda di autorizzazione indipendenti dalla volontà del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore.

Diffusione dei dati del registro

Il registro pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi al Registro sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
2. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
3. ISTAT;
4. ISMEA.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nella presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(D.ssa Silvia Lorenzini)

(Documento informatico sottoscritto
2010 con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)

ALLEGATO I

Scelte regionali per i criteri di assegnazione 2023

Regione	soglia max domanda Art 8 comma 5	soglia min domanda	Nessun criterio di priorità	Art 8 comma 1 lettera A) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate alle mafie)	Art 8 comma 1 lettera B) (specifici vincoli naturali)		Art 8 comma 1 lettera C) (produzion e biologica)	Art 8 comma 1 lettera D) (superfici destinate ad aziende piccole e medie)	
	Dimensione individuata (ettari)			Punteggio	Punteggi o	tipologia individuata (1,2,3, 4,5,6)	Punteggio	Punteggio	Soglia superficie vitata (Ha)
Valle d'Aosta	2		X						
Piemonte	20		X						
Lombardia	2	0,2	X						
PA Trento	2		X						
PA Bolzano	0,3		X						
Friuli Venezia Giulia	1				0,6	2 (scarsa profondità)	0,4		
Veneto	1				0,4	4 (pendenza), 5 (montagna), 6 (isole)	0,6		
Liguria	2		X						
Emilia Romagna	1						1		
Marche	10		X						
Toscana	30				1	6 (isole)			
Umbria	25		X						
Lazio	25				0,6	6 (isole)	0,4		
Abruzzo	10		X						
Molise	5		X						
Campania	2	0,1			0,5	6 (isole)	0,5		
Puglia	20			0,20			0,4	0,4	da 0,5 a 5ha
Basilicata	5		X						
Calabria	5			0,6			0,4		
Sicilia	5				1	6 (isole)			
Sardegna	10		X						
articoli e commi del DM 649010 del 19/12/2022									

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE del Documento giustificativo per l'attestazione del requisito di cui all'art.8, punto 1, lettera c del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010

Intestazione: Documento giustificativo rilasciato ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/848.

Numero del documento: numero univoco di identificazione del documento emesso che include il codice dell'OdC.

Es.

Codice OdC	Numero identificativo documento giustificativo
IT BIO 00X	XXXX

Nome e indirizzo dell'operatore:

- nome e cognome o ragione sociale (completi di CUAA);
- indirizzo completo della sede legale;
- indirizzo completo delle sedi operative (UP), proprie o c/o terzi;
- codice di identificazione attribuito dall'organismo all'operatore;
- attività: produttore, preparatore, importatore, c/terzista, esportatore.*

* Per indicare le attività utilizzare tutte le definizioni di cui all'allegato V del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049.

Nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo di controllo:

- ragione sociale;
- codice dell'organismo attribuito dal Mipaaf;
- indirizzo completo della sede legale.

Categorie di prodotti/attività:

-Superficie vitata per produzione di uva da vino:

superficie in ha (in base al metodo produttivo) e *macrouso* (orientamento produttivo) (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)

- Soddifacimento del Criterio di priorità per il rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto di cui all'art.8, punto 1, lettera c del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010:

L'operatore oggetto della dichiarazione ha effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio, all'intera superficie vitata annualmente condotta della propria azienda per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, senza sospensioni della certificazione.

Periodo di validità:

- Superficie vitata per produzione di uva da vino dal al.....

Nota: riportare per ogni voce il periodo di validità. Qualora non riportata per ogni voce, il periodo di validità è quello riferito al documento giustificativo.

Data del controllo: giorno/mese/anno dell'ultimo controllo utile all'emissione del documento giustificativo.

Dichiarazione: Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'art. 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/848. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.

Data e luogo di emissione del documento: giorno/mese/anno.

Nome, Cognome, qualifica del responsabile dell'Organismo di Controllo e firma.

Validità: giorno/mese/anno.

Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.